



# COMUNE DI GRUMENTO NOVA

PROVINCIA DI POTENZA

C.A.P.85050 – P.zza S. Pertini, 1 – Tel. 0975 65044 Fax 0975 65073 –  
comunegrumentonova@rete.basilicata.it C.F.81000190769 – P.I.00258030766

## DISCIPLINARE DI GARA – APPALTO INTEGRATO

**(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)**

procedura: art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 e  
art. 53, comma 2, lett. C), decreto legislativo n. 163 del 2006

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006

**PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED  
ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO/  
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA/ RICOSTRUZIONE DELLA  
SCUOLA MEDIA STATALE L. DA VINCI E  
SCUOLA ELEMENTARE S. LAROSSA**

**CUP: E47E13000550002 CIG: 6287355979**

### PARTE PRIMA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

#### 1. Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) il plico contenente la documentazione di cui al successivo Capo 2 e le buste interne dell'offerta tecnica e dell'offerta economica di cui rispettivamente ai successivi Capo 3.1 e 3.2, deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, anche con autoprestazione di cui all'articolo 8 decreto legislativo n. 261 del 1999, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara** e all'indirizzo:  
- di cui al **punto I.1) del bando di gara**;
- b) è altresì facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, allo stesso indirizzo di cui alla lettera a), tutti i giorni non festivi, escluso il sabato, dalle ore 8,30 alle ore 13,30;
- c) in caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione;
- d) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
- e) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima;
- f) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, almeno per quanto riguarda i lembi incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto, e non è necessaria per i lembi preincollati in sede di fabbricazione delle buste;
- g) le buste interne devono essere chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; almeno la busta interna contenente l'offerta economica di cui al successivo Capo 3.2 (**busta «Offerta economica e temporale»**) deve essere altresì sigillata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, con le modalità di cui alla precedente lettera f);
- h) il plico deve contenere al proprio interno due buste recanti l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:

«**Busta A-Offerta amministrativa**»;  
«**Busta B-Offerta tecnica**»;  
«**Busta C-Offerta economica e temporale**»

## 2. Contenuto del plico «Busta A-Offerta amministrativa»- Documentazione:

- a) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara il possesso:
- a.1) dei requisiti di ordine generale di cui al successivo Capo 2.1;
  - a.2) dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.3;
  - a.3) dei requisiti del/i progettista/i di cui al successivo Capo 2.4;
- b) cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 75, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, richiesta al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara**, costituita, a scelta dell'offerente, da:
- b.1) versamento in contanti o titoli del debito pubblico alla tesoreria della stazione appaltante presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, agenzia di Corleto Perticara (PZ);
  - b.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica (in tal caso deve essere allegata, a pena di esclusione, copia conforme della relativa autorizzazione), recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
- c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno:
- c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
  - c.2) si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice alla stessa;
- d) dichiarazione, richiesta al **punto VI.3), lettera i), del bando di gara**, di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di aver verificato le capacità e le disponibilità delle cave e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; nella stessa dichiarazione deve essere contenuta, altresì, l'attestazione di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010;
- e) attestazione della Stazione appaltante di avvenuto sopralluogo assistito in sito richiesta al **punto VI.3, lettera m), del bando di gara**, autonoma e indipendente rispetto alla dichiarazione di cui alla precedente lettera d); l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione qualora il sopralluogo assistito e la presa visione siano stati comunque accertati per iscritto e tale condizione risulti agli atti della stazione appaltante;
- f) ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, il concorrente si assume ogni responsabilità in ordine alla congruità dei prezzi, mediante la dichiarazione di cui alla precedente lettera d);
- g) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di euro 140,00 a favore dell' ANAC** (ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici), obbligo di allegare attestazione di avvenuto pagamento del contributo di euro 140,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>; l'utente iscritto per conto del concorrente dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento

**CIG : 6287355979**

il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, American Express oppure, la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento

del contributo:

- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio di riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione il concorrente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te";

Per la partecipazione alla procedura di gara dovrà essere presentata:

- in caso di pagamento online la stampa della ricevuta di pagamento inviata, a comprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione,
- in caso di pagamento mediante contanti lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita.

Per ulteriore dettagli si rinvia alle indicazioni contenute sul sito internet dell'Autorità, sopra indicato.

**h) limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore:**

scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento, ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;

**i) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti,** ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 3, 5, 7, primo periodo, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006, deve essere allegato:

- i.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione dei lavori o della quota di lavori affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 3.2.1, lettera g), punto g.2);
- i.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei lavori o della quota di lavori da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- i.3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi Capi 2.1.1, 2.1.2 (per il solo soggetto esecutore dei servizi tecnici) e 2.3, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;

**j) limitatamente ai consorzi stabili:**

- j.1) ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- j.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto j.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1.1;
- j.3) qualora siano indicate più imprese consorziate, si invita ad individuare quale di queste assume la qualifica di affidataria ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008; quest'ultima deve dichiarare espressamente di accettare tale individuazione; l'assenza delle indicazioni di cui al presente punto j.3) non è causa di esclusione a condizione che le stesse siano fornite nell'ambito degli adempimenti di cui alla Parte seconda, Capo 6, lettera c), punto c.3);

**k) limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:**

ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, devono presentare le medesime dichiarazioni e indicazioni richieste ai consorzi stabili come previsto alla precedente lettera j), punti j.1), j.2) e j.3).

- l) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono al subappalto:** una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale il concorrente indica quali lavori intende subappaltare e, se del caso, in quale quota;
- m) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento:** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni di cui al successivo Capo 4, lettera a).
- n) **limitatamente alle imprese cooptate:** ammesse esclusivamente qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, devono:
- n.1) possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1.1;
  - n.2) possedere almeno una parte dei requisiti di cui al successivo Capo 2.3, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste dal bando di gara, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;
  - n.3) dichiarare i lavori o la parte di lavori che intendono eseguire, fermo restando che questa non può essere superiore al 20% (venti per cento) del totale, complessivamente per tutte le imprese cooptate;
- o) **ai fini della acquisizione d'ufficio del DURC** a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: è richiesta la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri A e B oppure, in alternativa, l'indicazione:
- o.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
  - o.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
  - o.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;
  - o.4) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

## 2.1. Situazione personale del concorrente - Requisiti generali

Possono partecipare alla gara gli operatori economici indicati nell'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006. Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, si applica l'art. 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e l'art. 62 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Ai sensi dell'art.53, comma 3 del decreto legislativo n. 163 del 2006 gli operatori economici devono possedere (indipendentemente dal possesso dell'attestazione SOA per la progettazione e la costruzione ovvero per la sola costruzione) anche i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero di usufruire di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. In tal senso, in riferimento al soggetto esecutore dei servizi tecnici, il concorrente può:

- indicarlo come direttamente presente nel proprio staff tecnico;
- dichiarare, in sede di offerta, di usufruire di soggetti indicati all'art.90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del decreto legislativo n.163 del 2006;
- associare in raggruppamento soggetti indicati all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del decreto legislativo n.163 del 2006;

Ai sensi dell'art.253, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, i raggruppamenti temporanei previsti dall'art.90, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 163 del 2006 devono prevedere, quale progettista, la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera e) ed f), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea.

### 2.1.1. Soggetto esecutore dei lavori

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti l'assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come richiesto al **punto III.2.1) del bando di gara**, come segue:

- 1) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo n.163 del 2006, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI.A al decreto legislativo n. 163 del 2006, completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione nonché delle generalità dei rappresentanti legali e dei direttori tecnici in carica.  
Il soggetto dovrà specificare se, ai sensi della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e per gli effetti di cui alla Legge n.180 del 2011, rientra nella categoria delle PMI, avendo un numero di occupati inferiore a 250 ed un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro (oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro);
- 2) **requisiti di ordine generale** di cui all'articolo, 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, costituiti dall'assenza delle seguenti cause di esclusione:
  - a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - b) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti sussiste la pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n.159 del 2011 (già art. 3 della legge n. 1423 del 1956) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (già art.10 della legge n. 575 del 1965); le dichiarazioni relative all'assenza delle misure di prevenzione o delle cause ostative di cui alla presente lettera b), devono riguardare tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:
    - il titolare in caso di impresa individuale;
    - tutti i soci in caso di società di persone;
    - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
    - tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
    - i procuratori o gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;
    - i direttori tecnici;
  - c) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.  
Le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:
    - il titolare in caso di impresa individuale;
    - tutti i soci in caso di società di persone;
    - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
    - tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
    - i procuratori o gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;
    - i direttori tecnici;le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto l'offerente deve dichiarare:

- c.1) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- c.2) qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
- c.3) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2), per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;
- N.B. La valutazione dell'incidenza sulla moralità professionale delle sentenze di condanna passate in giudicato, o dei decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è di esclusiva pertinenza della Stazione Appaltante. Il concorrente deve, pertanto, a pena di esclusione, indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, inclusi i provvedimenti per i quali abbia beneficiato della non menzione; il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le sole condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa né le condanne revocate né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
- d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e sarà comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) soggetti che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- N.B. Si rammenta che la dichiarazione deve essere resa per tutte le infrazioni comunque risultanti sul sito dell'Osservatorio alla data di presentazione della dichiarazione, anche se gli effetti delle stesse siano decaduti, pena la successiva esclusione dalla gara e le ulteriori conseguenze per dichiarazione mendace,
- f) soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- N.B. Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse, certi, scaduti ed esigibili,
- h) soggetti nei cui confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- N.B. Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n.210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.266.
- l) mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei disabili); a tale scopo, ai sensi dell'articolo 17 della predetta legge n. 68 del 1999, deve essere dichiarato il numero dei dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della predetta legge e tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007, deve essere dichiarata una delle seguenti condizioni:
- l.1) se il numero dei dipendenti sia inferiore a 15;
- l.2) se il numero dei dipendenti sia pari o superiore a 15 ma inferiore a 35 e non siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- l.3) se il numero dei dipendenti sia pari o superiore a 15 e siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure sia pari o superiore a 35 e, in questi casi, deve essere altresì dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato ai relativi obblighi;
- m) sussistenza di una sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto

legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n.81 del 2008;

- n) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

N.B. L'iscrizione nel casellario informatico determina l'esclusione dalla procedura di gara per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

- o) presenza tra le seguenti figure:

- il titolare in caso di impresa individuale;
- tutti i soci in caso di società di persone;
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- i procuratori o gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;
- i direttori tecnici;

di soggetti che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza ostativa deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n.163 del 2006, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

- p) forme di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altro offerente, o qualsiasi relazione, anche di fatto, se comportino l'imputazione delle offerte a un unico centro decisionale;

a tal fine il concorrente deve, alternativamente, dichiarare:

- p.1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- p.2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- p.3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

- 3) **assenza di partecipazione plurima**, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ossia che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:

- a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione.

### **2.1.2. SOGGETTO ESECUTORE DEI SERVIZI TECNICI**

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti le seguenti condizioni:

- 1) **identificazione del soggetto esecutore dei servizi tecnici** e del relativo personale tecnico da impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate, come segue:

- a) liberi professionisti singoli o associazioni professionali di cui alla legge n. 1815 del 1939 e ss.mm.ii., indicando, rispettivamente, il titolare o tutti i professionisti associati;
- b) società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 163 del 2006), indicando tutti i professionisti soci e distinguendo tra:
  - b.1) i soci amministratori muniti di potere di rappresentanza;
  - b.2) i soci accomandatari anche se non muniti di potere di rappresentanza in caso di società in accomandita semplice;



- c) società di ingegneria (costituite esclusivamente come società di capitali, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 163 del 2006), indicando:
- c.1) tutti i professionisti soci amministratori muniti di potere di rappresentanza;
  - c.2) tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
  - c.3) il direttore tecnico o i direttori tecnici, se più di uno;
  - c.4) tutti i professionisti soci, diversi da quelli già indicati, che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico;
- d) per tutti i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), indicando:
- d.1) i dipendenti tecnici nonché gli altri dipendenti con mansioni tecniche, anche nelle forme di collaborazione coordinata e continuativa o di collaborazione a progetto, che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico;
  - d.2) i consulenti su base annua con rapporto esclusivo con il concorrente, muniti di partita IVA, che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico;
- 2) **appartenenza ad albi e registri** come segue:
- a) per tutti i professionisti: indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui al precedente punto 1), lettere a), b), c.1), c.3), c.4, d), ove per le relative professioni esistano gli albi professionali;
  - b) per società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'allegato XI.A del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- 3) **assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006; le cause di esclusione delle quali deve essere dichiarata l'assenza sono le seguenti:
- a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - b) presenza di soggetti nei cui confronti sussiste la pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n.159 del 2011 (già art. 3 della legge n. 1423 del 1956) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (già art.10 della legge n. 575 del 1965); con riferimento a:
    - *in caso di libero professionista individuale*: il titolare dello studio;
    - *in caso di associazione di professionisti di cui alla legge n. 1815 del 1939*: tutti i professionisti associati;
    - *in caso di società di professionisti*: tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari se si tratta di soci in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di società cooperativa;
    - *in caso di società di capitali*: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore o i direttori tecnici se più di uno;
    - *se presenti*: procuratori speciali o institori che abbiano il potere di partecipare alle gare pubbliche o di sottoscrivere i contratti per conto del concorrente;
  - c) presenza di soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare:
    - *in caso di libero professionista individuale*: il titolare dello studio;
    - *in caso di associazione di professionisti di cui alla legge n. 1815 del 1939*: tutti i professionisti associati;
    - *in caso di società di professionisti*: tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo;



- tutti i soci accomandatari se si tratta di soci in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di società cooperativa;
- *in caso di società di capitali*: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore o i direttori tecnici se più di uno;
  - *se presenti*: procuratori speciali o institori che abbiano il potere di partecipare alle gare pubbliche o di sottoscrivere i contratti per conto del concorrente.

Le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare, ad eccezione del caso dei soli liberi professionisti singoli, anche i soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto l'offerente deve dichiarare:

- c.1) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- c.2) qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
- c.3) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2), per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;

N.B. La valutazione dell'incidenza sulla moralità professionale delle sentenze di condanna passate in giudicato, o dei decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è di esclusiva pertinenza della Stazione Appaltante. Il concorrente deve, pertanto, a pena di esclusione, indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, inclusi i provvedimenti per i quali abbia beneficiato della non menzione; il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le sole condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa né le condanne revocate né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

- d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e sarà comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) soggetti che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

N.B. Si rammenta che la dichiarazione deve essere resa per tutte le infrazioni comunque risultanti sul sito dell'Osservatorio alla data di presentazione della dichiarazione, anche se gli effetti delle stesse siano decaduti, pena la successiva esclusione dalla gara e le ulteriori conseguenze per dichiarazione mendace.

- f) soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
  - g) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- N.B. Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse, certi, scaduti ed esigibili.

- h) soggetti nei cui confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

- i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

N.B. Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n.210,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.266.

- l) mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei disabili); a tale scopo, ai sensi dell'articolo 17 della predetta legge n. 68 del 1999, deve essere dichiarato il numero dei dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della predetta legge e tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007, deve essere dichiarata una delle seguenti condizioni:
- l.1) se il numero dei dipendenti sia inferiore a 15;
  - l.2) se il numero dei dipendenti sia pari o superiore a 15 ma inferiore a 35 e non siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
  - l.3) se il numero dei dipendenti sia pari o superiore a 15 e siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure sia pari o superiore a 35 e, in questi casi, deve essere altresì dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato ai relativi obblighi;
- m) sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n.81/2008;
- n) sussistenza di una sospensione o revoca dell'iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza da parte degli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari o da parte dell'Autorità Giudiziaria, relativamente ad alcuno dei professionisti tecnici titolari, associati, soci professionisti, amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici o professionisti responsabili di funzioni speciali infungibili;
- o) presenza tra le seguenti figure:
- *in caso di libero professionista individuale*: il titolare dello studio;
  - *in caso di associazione di professionisti di cui alla legge n. 1815 del 1939*: tutti i professionisti associati;
  - *in caso di società di professionisti*: tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari se si tratta di soci in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di società cooperativa;
  - *in caso di società di capitali*: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore o i direttori tecnici se più di uno;
  - *se presenti*: procuratori speciali o institori che abbiano il potere di partecipare alle gare pubbliche o di sottoscrivere i contratti per conto del concorrente;

di soggetti che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza ostativa deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n.163 del 2006, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

- 4) **assenza di partecipazione plurima**, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 nonché dell'art.253 del d.P.R. n. 207 del 2010, ossia che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
- a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio stabile;
  - b) in qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 254, comma 3 e articolo 255, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010.
- 5) **assenza delle cause di incompatibilità**, di cui all'articolo 10, comma 6, del d.P.R. n.207 del 2010, ossia che il concorrente, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della gara né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto.

## **2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, punto III.2.2) del bando di gara.**

Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria.

## **2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.3) del bando di gara.**

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli articoli 92, 108 e 109 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:

- a) il possesso dell'attestazione S.O.A., riportante tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, partecipazione a consorzi, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie e classifiche di attestazione rilevanti ai fini della partecipazione, annotazione del possesso del sistema di qualità); in luogo della dichiarazione, il possesso dell'attestazione S.O.A. può essere comprovato mediante allegazione dell'originale o di copia autenticata ai sensi di legge della medesima attestazione.

L'attestazione S.O.A. deve essere adeguata per categoria e importo di classifica in relazione ai lavori da appaltare, ai sensi dell'articolo 61 e dell'allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, come richiesto al **punto III.2.3), lettera a), del bando di gara.**

L'attestazione S.O.A. deve essere posseduta nella categoria prevalente OG1, in classifica III-bis; oppure, in alternativa:

- a.1) nella categoria prevalente per un importo di classifica non inferiore all'importo totale dei lavori diminuito dell'importo dei lavori appartenente alla categoria scorporabile per la quale è posseduta la relativa qualificazione e, contemporaneamente;
- a.2) nella categoria scorporabile OG11 in classifica II, riducibile alla classifica I qualora sia dichiarato il ricorso al subappalto delle lavorazioni della stessa categoria per la parte eccedente l'importo di tale classifica, nei limiti del 30%; il requisito in relazione a tale importo eccedente deve essere posseduto con riferimento alla categoria prevalente;
- b) sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 3, 5, 6 e 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le seguenti precisazioni:
- b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte dei lavori ovvero dalle categorie di lavori per i quali si qualifica e che intende assumere nell'ambito del raggruppamento;
- b.2) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, la quota di partecipazione di cui al precedente punto b.1) e la relativa misura del requisito:
- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% del totale richiesto al concorrente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;
  - per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% del totale richiesto al concorrente singolo;
- b.3) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, la quota di partecipazione di cui al precedente punto b.1) e la relativa misura del requisito:
- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore all'incidenza dell'importo della categoria prevalente;
  - per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore all'incidenza della categoria scorporabile per cui si qualifica e che si intende assumere;
- b.4) le condizioni di cui al precedente punto b.2) e b.3) possono essere applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile (cosiddetti raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo misto orizzontale e verticale);
- b.5) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo.
- c) certificazione del possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI EN ISO 9001:2008, nel settore EA28, richiesta al **punto III.2.3), lettera c), del bando di gara**, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee. Ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 il possesso di tale certificazione deve risultare obbligatoriamente da annotazione in calce all'attestazione S.O.A. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati, ad eccezione delle imprese mandanti che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione nelle classifiche I o II.

- d) possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'allegato XVII del d.Lgs. n. 81/2008 e per gli effetti dell'art. 26, comma 1, lettera a), numero 2) del d.Lgs. n.81/2008;
- e) ai sensi dell'articolo 61, comma 2 del d.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione di una categoria di cui alla lettera a) abilita il concorrente nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione di applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- f) sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 37 del d.Lgs. n. 163 del 2006. A pena di esclusione, ogni concorrente costituente il raggruppamento deve essere qualificato per le prestazioni che dovrà svolgere nell'ambito del raggruppamento e per il relativo importo.

#### 2.4. Requisiti del soggetto esecutore dei servizi tecnici

- a) ai fini della progettazione definitiva ed esecutiva il concorrente deve rispettare una delle seguenti tre condizioni:
  - 1) l'attestazione S.O.A. di cui al Capo 2.3, lettera a), deve riportare l'annotazione in calce a comprova della «**Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione**» per una classifica di importo non inferiore alla III-bis , ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, a comprova della disponibilità di un proprio staff tecnico;
  - 2) avere associato, in raggruppamento e in qualità di mandante, un soggetto tra quelli elencati all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) o h), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
  - 3) avere indicato, quale incaricato della progettazione, un soggetto tra quelli elencati all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) o h), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b) in ogni caso, i soggetti designati alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi della precedente lettera a), devono possedere e dichiarare, oltre alle qualifiche professionali:
  - 1) l'assenza di cause di esclusione e i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, così come descritti al precedente Capo 2.1.2 punto 3);
  - 2) l'iscrizione all'ordine professionale;
- c) il concorrente deve disporre ed indicare, nell'ambito del soggetto esecutore dei servizi tecnici:
  - 1) il professionista incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche, ai sensi dell'articolo 90, comma 7, secondo periodo, del d.Lgs. n. 163/2006;
  - 2) i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi:
    - 2.1) un architetto o un ingegnere per la progettazione architettonica;
    - 2.2) un ingegnere per la progettazione strutturale ed impiantistica;
    - 2.3) un geologo per la relazione geologica;
    - 2.4) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e salute nei cantieri (articolo 98 del d.Lgs. n. 81 del 2008);
- d) è ammessa la coincidenza nella stessa persona fisica delle seguenti figure professionali:
  - 1) il professionista di cui alla lettera c), numero 1), può essere coincidente con il professionista di cui alla lettera c), numeri 2.1), 2,2);
  - 2) gli ingegneri di cui alla lettera c), numeri 2.1) e 2.2);
  - 3) il soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza di cui alla lettera c), numero 2.4), con uno qualsiasi dei soggetti di cui alla lettera c), numeri 2.1), 2.2), 2.3), purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.Lgs. n.81 del 2008;
- e) è richiesto l'espletamento, da parte del singolo professionista oppure del raggruppamento, di servizi di ingegneria e architettura (progettazione e/o direzione lavori) relativi a lavori di importo minimo complessivo di € 1'650'000,00 (pari al costo complessivo dell'opera) ed appartenenti alle seguenti classi e categorie (determinati in riferimento al D.M. 31 ottobre 2013, n. 143):
  - Categoria d'opera: Edilizia; codice: E.08; importo minimo dei servizi: € 752'946,60;
  - Categoria d'opera: Strutture; codice: S.03; importo minimo dei servizi: € 595'164,50;
  - Categoria d'opera: Impianti; codice: IA.01; importo minimo dei servizi: € 44'644,16;
  - Categoria d'opera: Impianti; codice: IA.02; importo minimo dei servizi: € 72'062,60;
  - Categoria d'opera: Impianti; codice: IA.03; importo minimo dei servizi: € 185'182,40.

- f) sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 37 del d.Lgs. n.163 del 2006. Non sono previste percentuali minime di partecipazione al raggruppamento.
- g) in riferimento al professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, per esso è unicamente richiesto il requisito di cui al presente capo 2.4, lettera b), numeri 1) e 2).

### **3. Buste interne.**

#### **3.1. Contenuto della «Busta B- Offerta tecnica»**

In questa busta deve essere contenuto esclusivamente il progetto definitivo dell'intervento (*N.B.: nella redazione del progetto definitivo, oltre a quanto riportato nel progetto preliminare a base di gara, è necessario rispettare quanto previsto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, in particolare in riferimento agli artt. 7 e 9).*

Il progetto definitivo deve essere redatto nel rispetto dell'articolazione planivolumetrica prevista nel progetto preliminare, ferma restando la possibilità di proporre soluzioni alternative che offrano una migliore qualità funzionale, architettonica ed ambientale nonché di ottimizzazione di spazi e percorsi; in particolare il progetto definitivo proposto potrà modificare l'organizzazione interna, tipologica e funzionale, dovendo rispettare unicamente il numero delle aule normali, speciali e le funzioni aggiuntive previste; quanto sopra nel rispetto degli standards minimi previsti dalla vigente legislazione in materia di edilizia scolastica (L. n.23/1996; D.M. LL.PP. 18/12/1975; D.M. 26/8/1992).

Il progetto definitivo deve essere composto, al minimo, dai seguenti elaborati:

**3.1.1 relazione tecnica d'offerta**, organizzata in capitoli coerentemente agli elementi di valutazione di cui alla successiva Parte Seconda, Capo 1, lett. "a" (**Capitolo 1: qualità dei materiali; Capitolo 2: pregio tecnico; Capitolo 3: caratteristiche tecniche; Capitolo 4: caratteristiche funzionali; Capitolo 5: facilità di manutenzione; Capitolo 6: gestione del cantiere**) e finalizzata a descrivere la proposta tecnica dettagliata negli elaborati di seguito elencati;

**3.1.2 relazione generale**, finalizzata a fornire i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e benefici attesi, considerando i seguenti punti:

- a. descrizione dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, degli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio, delle caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti nonché dei criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione;
- b. illustrazione di tutti gli aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia, le strutture e la geotecnica;
- c. illustrazione di tutte le indagini e gli studi integrativi di quanto sviluppato in sede di progetto preliminare;
- d. indicazione delle eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio, utilizzabili per la realizzazione dell'intervento con la specificazione della capacità complessiva;
- e. indicazione delle soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
- f. valutazione dell'idoneità delle reti esterne dei servizi a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'intervento da realizzare;
- g. attestazione della rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con motivazione delle variazioni apportate;
- h. descrizione delle eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica.

Detta relazione dovrà essere contenuta nel limite massimo di n. 20 (venti) cartelle, computate ai sensi di quanto precisato al successivo Capo 3.1.10, lett. c) e d).

**3.1.3 relazioni tecniche** sviluppate, anche sulla base di indagini integrative di quelle seguite per il progetto preliminare, ad un livello di definizione tale da scongiurare significative differenze tecniche e di costo nella successiva progettazione esecutiva, comprendenti al minimo:

- a. **relazione sulle strutture** comprendente:
  - descrizione delle tipologie strutturali e degli schemi e modelli di calcolo;
  - definizione dell'azione sismica in considerazione delle condizioni stratigrafiche e topografiche, coerentemente con i risultati delle indagini e delle elaborazioni riportate nella relazione geotecnica;

- definizione dei criteri di verifica da adottare per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente per la costruzione delle nuove opere o per gli eventuali interventi sulle opere esistenti;
- b. **relazione geotecnica** comprendente:
  - Descrizione, alla luce di specifiche indagini e in funzione del tipo di opera e delle modalità costruttive, del modello geotecnico del volume del terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e influenzante il comportamento del manufatto stesso;
  - Illustrazione dei procedimenti impiegati per le verifiche geotecniche, per tutti gli stati limite previsti dalla normativa tecnica vigente, relativi al rapporto del manufatto con il terreno e della risposta sismica locale;
  - Illustrazione delle indagini effettuate, dei procedimenti adottati e dei risultati ottenuti;
- c. **relazione tecnica delle opere architettoniche** comprendente:
  - individuazione delle principali criticità e delle soluzioni adottate;
  - descrizione delle tipologie e delle soluzioni puntuali di progetto nonché delle motivazioni delle scelte;
  - descrizione delle caratteristiche funzionali delle opere;
- d. **relazione tecnica impianti** comprendente:
  - descrizione dei diversi impianti presenti nel progetto, con motivazione delle soluzioni adottate;
  - individuazione e descrizione del funzionamento complessivo della componente impiantistica e degli elementi interrelazionali con le opere civili;
- e. **relazione sulla gestione delle materie** comprendente:
  - descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberanti di materiali di scarto, provenienti dagli scavi e demolizioni;
  - individuazione delle cave per approvvigionamento delle materie e delle aree di deposito per lo smaltimento delle terre di scarto e materiali da demolizioni;
  - descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte;

Dette relazioni dovranno essere contenute nel limite massimo di n. 10 (dieci) cartelle/cadauna, computate ai sensi di quanto precisato al successivo Capo 3.1.10, lett. c) e d).

**3.1.4 elaborati grafici** redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare ad un livello di definizione tale da scongiurare significative differenze tecniche e di costo nella successiva progettazione esecutiva, comprendenti al minimo;

- a. sezioni in scala non inferiore a 1:200 riportanti il modello geotecnico del sottosuolo;
- b. planimetria in scala non inferiore a 1:200 corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, con precisazione della superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica;
- c. piante dei vari livelli, in scala non inferiore a 1:100, con indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti;
- d. numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali in scala non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e dell'altezza totale dell'edificio;
- e. prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, completi di riferimento alle altezze e ai distacchi dagli edifici circostanti, con andamenti schematici delle eventuali facciate adiacenti;
- f. elaborati grafici in scala comunque non inferiore a 1:100, atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;
- g. schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;
- h. planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, con tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;
- i. indicazione delle parti conservate, di quelle da demolire e di quelle nuove;

**3.1.5 calcoli delle strutture e degli impianti** tali da consentire di determinare tutti gli elementi dimensionali, dimostrandone la piena compatibilità con l'aspetto architettonico ed impiantistico e, più in generale, con tutti gli altri aspetti del progetto, comprendenti al minimo:

- a. criteri di impostazione del calcolo, azioni, criteri di verifica e definizione degli elementi strutturali principali che interferiscono con l'aspetto architettonico e le altre categorie di opere;
- b. definizione degli eventuali volumi tecnici necessari e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche specificazione delle caratteristiche;
- c. specifica, in caso di calcoli elaborati con l'impiego di programmi informatizzati, delle ipotesi adottate nella relazione di calcolo, con indicazioni atte a consentirne la piena leggibilità;

**3.1.6 disciplinare descrittivo e prestazionale** degli elementi tecnici del progetto definitivo, completo di:

- a. precisazione sulla base delle specifiche tecniche, di tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto;
- b. descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e dei componenti previsti nel progetto;

**3.1.7 computo metrico non estimativo** riportante le **sole quantità** delle lavorazioni riferite a due distinti capitoli:

- 3.1.7.1: opere previste nel progetto preliminare, come tradotte nel progetto definitivo;
- 3.1.7.2: eventuali opere aggiuntive/migliorative offerte, come dettagliatamente riportate negli elaborati del progetto definitivo.

**3.1.8 Note in merito alla documentazione**

- 1) tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal/i soggetto/i esecutore/i dei servizi tecnici;
- 2) dall'esame dell'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica o di tempo, a pena di esclusione dalla gara;
- 3) l'offerta tecnica:
  - a) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante; pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
  - b) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
  - c) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- 4) nel caso il concorrente ritenga che alcune parti/elementi dell'offerta tecnica presentata debbano ritenersi escluse dal diritto di accesso agli atti, lo stesso dovrà allegare alla relazione tecnica apposita dichiarazione nell'ambito della quale dovranno essere individuate le parti/elementi da escludere e dovranno essere riportate le motivazioni giustificative della richiesta di esclusione. Laddove la dichiarazione non sia presentata ovvero la stessa sia generica e non faccia riferimento a parti/elementi circoscritti e ben individuabili ovvero non sia corredata da valide motivazioni a giustificazione della richiesta di esclusione, si intenderà autorizzato l'accesso integrale a tutta la documentazione facente parte dell'offerta tecnica presentata.
- 5) l'offerta tecnica, illustrante le proposte di varianti migliorative oggetto di valutazione, ai sensi del punto IV.2.1), numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6) del bando di gara, nei limiti stabiliti dagli artt. 7 e 9 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, dovrà possedere i contenuti come descritto nel presente Capo.

Le proposte di varianti migliorative possono riguardare i seguenti elementi:

- a.1) **qualità dei materiali:** qualità dei materiali di finitura (pavimentazioni, rivestimenti, elementi dei servizi igienico-sanitari, della segnaletica) e dei materiali delle strutture portanti;
- a.2) **pregio tecnico:** miglioramento dell'aspetto dei manufatti, dell'inserimento ambientale e dell'armonizzazione delle componenti visibili, nella salvaguardia della localizzazione e della sagoma previste dal progetto preliminare posto a base di gara;
- a.3) **caratteristiche tecniche:** durabilità e ciclo di vita utile dei materiali, efficienza degli impianti termici, di condizionamento, di elevazione, di illuminazione e soluzioni tecniche che saranno adottate per il contenimento dei consumi energetici e per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;



- a.4) **caratteristiche funzionali:** modifiche interne al layout distributivo, nella salvaguardia di tutte le funzioni previste dal progetto preliminare; modifiche al layout delle sistemazioni esterne; miglioramento dell'accessibilità all'edificio; soluzioni progettuali per il superamento delle barriere architettoniche in riferimento al piano interrato dell'edificio;
- a.5) **facilità di manutenzione:** miglioramenti che consentono una maggior facilità di manutenzione, una maggior economia nella medesima, intervalli maggiori tra gli interventi periodici;
- a.6) **gestione del cantiere:** miglioramento dell'organizzazione gestionale del cantiere, della tutela delle molestie al vicinato, delle interferenze con il traffico, delle interferenze con la presenza di utenti e cittadini del vicino ambito urbano.

Le proposte di varianti migliorative devono essere illustrate separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento di variante, nel seguente modo:

- a.1) **qualità dei materiali:** una relazione descrittiva costituita da non più di 10 (dieci) cartelle, eventualmente allegando certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti;
- a.2) **pregio tecnico:** una relazione descrittiva costituita da non più di 5 (cinque) cartelle e non più di 6 (sei) fogli in formato standard di elaborati grafici che illustrino le proposte migliorative;
- a.3) **caratteristiche tecniche:** una relazione descrittiva costituita da non più di 10 (dieci) cartelle, eventualmente allegando certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti;
- a.4) **caratteristiche funzionali:** una relazione descrittiva costituita da non più di 5 (cinque) cartelle e non più di 6 (sei) fogli in formato standard di elaborati grafici che illustrino le proposte migliorative;
- a.5) **facilità di manutenzione:** una relazione descrittiva costituita da non più di 10 (dieci) cartelle;
- a.6) **gestione del cantiere:** una relazione descrittiva costituita da non più di 5 (cinque) cartelle e non più di 6 fogli in formato standardizzato di elaborati grafici, che rendano esplicite le proposte migliorative.

In riferimento alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica, sarà oggetto di valutazione anche il seguente elemento:

- a.7) **grado di completezza e leggibilità degli elaborati tecnici** con riguardo agli elaborati grafici, descrittivi e di calcolo riferiti al rispetto delle norme tecniche applicabili, alla sicurezza, all'antincendio, all'abbattimento delle barriere architettoniche ecc. .
- 6) Per cartelle delle relazioni descrittive si intendono pagine in formato A4 con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A3 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.);
  - 7) Note in merito alle formalità della documentazione:
    - 7.1) le relazioni devono essere sottoscritte dal concorrente su ogni foglio; qualora una relazione sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; lo stesso dicasi per gli elaborati grafici; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;
    - 7.2) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale, è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata dall'operatore economico mandatario o capogruppo;
  - 8) Dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica o temporale, pena l'esclusione dalla partecipazione alla gara;
  - 9) Il progetto deve essere sottoscritto dai tecnici abilitati e iscritti nel relativo albo o registro professionale, previsto nella legislazione del paese di appartenenza e deve essere idoneo all'ottenimento delle approvazioni necessarie.

### 3.2. Contenuto della terza busta interna - «Busta C- Offerta economica e temporale»

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica (costituita dal ribasso sul prezzo e sulle spese tecniche), l'elenco prezzi unitari offerti con eventuali analisi dei prezzi e l'offerta temporale, a pena di esclusione, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo.

### 3.2.1 Offerta economica.

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di **ribasso percentuale "R<sub>1</sub>"** sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, e del **ribasso percentuale "R<sub>2</sub>"** sull'importo delle spese tecniche, con le seguenti precisazioni:

- a) il foglio dell'offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- d) qualora l'offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
- e) il ribasso offerto non riguarda né si applica all'importo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al **punto II.2.1) del bando di gara**;
- f) il ribasso offerto sull'importo dei lavori **"R<sub>1</sub>"** deve essere formulato distintamente da quello offerto sull'importo delle spese tecniche **"R<sub>2</sub>"**;
- g) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti**: ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
  - g.1) l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
  - g.2) l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del precedente Capo 2, lettera i), punto i.1);

### 3.2.2 elenco dei prezzi unitari riferiti a tutte le lavorazioni previste nel computo metrico e dedotti:

- a. dai vigenti prezzari della Regione Basilicata;
- b. in caso di prezzi non ricavabili con le modalità indicate al precedente punto, mediante analisi ottenute: a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato; b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e il diciassette per cento, a seconda dell'importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali; c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore;

### 3.2.3 Offerta di tempo.

L'offerta è redatta mediante dichiarazione della riduzione, espressa in giorni, sul tempo di esecuzione dei lavori, di cui al **punto II.3) del bando di gara**, con le seguenti precisazioni:

- a) l'offerta può essere redatta in calce all'offerta di prezzo di cui al precedente capo 3.2.1., con unica sottoscrizione;
- b) il numero di giorni di riduzione sui tempi previsti nel bando di gara è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
- c) in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- d) qualora l'offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;

All'offerta di tempo deve essere allegato il cronoprogramma delle lavorazioni, composto da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti da punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi.

## 4. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:

- a) **avvalimento**: in applicazione del **punto III.2.3), lettera d), del bando di gara** e del Capo 2, lettera m), del presente disciplinare di gara, l'avvalimento è ammesso alle seguenti condizioni:
- a.1) in relazione al requisito dell'attestazione S.O.A. di cui al **punto III.2.3), lettera a), del bando di gara**, nella misura della classifica richiesta per l'intero importo;
  - a.2) in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità di cui al **punto III.2.3), lettera c), del bando di gara**;
  - a.3) il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di lavoro;
  - a.4) alla documentazione amministrativa devono essere allegati:
    - sub. 1) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
    - sub. 2) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima:
      - attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1;
      - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti;
      - attesta che non partecipa alla gara in proprio né che partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria;
      - attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipino separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
    - sub. 3) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e deve indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione; in ragione della libertà delle forme contrattuali, per l'ammissione, è sufficiente che risulti la inequivocabile volontà delle parti di stipulare un contratto di avvalimento, purché sia evidente la prova dell'intervenuto accordo ai sensi dell'articolo 1321 del codice civile; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo con riferimento al concorrente ed all'impresa ausiliaria;
- b) **riduzione dell'importo della cauzione provvisoria**: ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara** è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, con le seguenti precisazioni:
- b.1) la dimostrazione della predetta condizione avviene con le modalità di cui al Capo 2.3, lettera c);
  - b.2) la dimostrazione della predetta condizione è assorbita dal possesso del requisito di cui al **punto III.2.3), lettera c), del bando di gara** come descritto al Capo 2.3, lettera c), del presente disciplinare di gara, obbligatorio nella misura di cui all'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010;
  - b.3) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario:
    - se di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
    - se di tipo verticale la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio; per operatori economici raggruppati assuntori di categorie scorporabili per le quali è sufficiente la classifica II, il possesso del requisito può essere segnalato dal concorrente mediante allegazione dell'originale o della copia autenticata della certificazione, oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, avente i contenuti dell'originale;
    - il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria;
- c) **obbligo di sopralluogo assistito in sito**: stante la particolarità dell'intervento in relazione all'inserimento dell'edificio da ricostruire nel centro urbano e, conseguentemente, alla rilevanza della conoscenza dei luoghi e delle interazioni per una puntuale progettazione dell'intervento, sono obbligatori la visita di sopralluogo da parte del concorrente, ai sensi del **punto VI.3), lettera m), del bando di gara**, e del precedente Capo 1, lettera e), del presente disciplinare di gara, alle seguenti condizioni:

- c.1) il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione S.O.A., può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di delega scritta in cui si attesta che il soggetto che effettua il sopralluogo è un dipendente del concorrente che partecipa alla gara;
- c.2) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui al precedente punto c.1) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il responsabile del procedimento la data e l'ora della visita di sopralluogo e munirsi, dopo la visita, dell'attestazione rilasciata dagli uffici della stazione appaltante;
- c.3) ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente;
- c.4) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico candidato come mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale, di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- c.5) in caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane, il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori; in caso di consorzio stabile, il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure di uno qualunque degli operatori economici consorziati;

## **5. Cause di esclusione in fase di ammissione ed in fase di aggiudicazione:**

Fatto salvo quanto indicato al successivo p.to 5.1, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, gli offerenti il cui plico:
  - a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del bando di gara, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non è giunto a destinazione in tempo utile;
  - a.2) è stato presentato con modalità in contrasto con quanto previsto al Capo 1, lettera a) o lettera b)
  - a.3) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
  - a.4) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara;
  - a.5) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
  - a.6) in caso di incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta.
- b) sono esclusi, dopo l'apertura del plico d'invio e prima dell'apertura delle buste interne, gli offerenti:
  - b.1) il cui plico di invio non contiene le buste interne dell'offerta amministrativa, dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica e di tempo;
  - b.2) le cui **"BUSTA A- Documentazione Amministrativa"**, **"BUSTA B- Offerta tecnica"**, **"BUSTA C- Offerta Economica e di tempo"** presentano modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
- c) sono esclusi, dopo l'apertura della **"BUSTA A- Documentazione Amministrativa"**, gli offerenti:
  - c.1) che non hanno presentato una cauzione provvisoria oppure intestata ad altro soggetto o carente di una delle clausole prescritte dagli atti di gara oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
  - c.2) che non hanno presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004;
  - c.3) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi del Capo 2, lettera g), o abbiano effettuato un versamento insufficiente; la sola assenza della ricevuta non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita, anche via fax o posta elettronica, in seguito a richiesta effettuata in sede di gara, in tempo utile prima della conclusione della seduta di gara dedicata all'ammissione di cui alla Parte seconda, Capo 2, lettera b);
  - c.4) che non hanno assolto all'obbligo di sopralluogo assistito in sito, come prescritto al precedente Capo 4, lettera c) del presente disciplinare di gara;

- c.5) che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nelle buste interne che vengano successivamente aperta per qualsiasi motivo, **ad eccezione di quanto previsto dal successivo punto 5.1.**; oppure che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni gravemente erranee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente o non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante; per gli operatori nazionali l'esclusione non opera in assenza della dichiarazione di cui al Capo 2.1, numero 1), purché siano dichiarate in modo idoneo e sufficiente le indicazioni necessarie alla consultazione d'ufficio dei Registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio;
- c.6) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
- c.7) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, oppure che non hanno dichiarato alcuna delle seguenti condizioni alternative:
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto;
  - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
  - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c.8) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese:
- non hanno prodotto l'atto di mandato o la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al Capo 2, lettera i), punto i.1), oppure l'atto di impegno di cui al Capo 2, lettera i), punto i.2), salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi del Capo 3), punto 3.2.1), lettera g.2);
  - hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario oppure non hanno indicato i lavori o le parti di lavoro da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
  - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i propri requisiti di cui hanno dichiarato di disporre;
- c.9) che, in caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono oppure il consorziato indicato per l'esecuzione incorre in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) o alla successiva lettera d), in quanto pertinenti;
- c.10) che, in caso di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono o il consorziato indicato per l'esecuzione incorre in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) o alla successiva lettera d), in quanto pertinenti, oppure il consorzio stabile è costituito o partecipa in violazione dell'articolo 36, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- c.11) che hanno fatto ricorso all'avvalimento senza aver rispettato quanto prescritto dall'articolo 49 del decreto legislativo n.163 del 2006 o dal Capo 4, lettera a) del presente disciplinare di gara; le cause di esclusione di cui ai precedenti punti c.5) e c.6) operano anche nei confronti dell'impresa ausiliaria;
- c.12) che partecipano contemporaneamente, alla medesima gara, in forma individuale e in raggruppamento o in più di un raggruppamento;
- d) sono esclusi, dopo l'apertura della **"BUSTA B- Documentazione Tecnica"**, le offerte:
- d.1) non sottoscritte dall'operatore economico concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, non sottoscritte da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
  - d.2) ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara;
  - d.3) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
  - d.4) in contrasto con le indicazioni che la documentazione a base di gara individua come prescrittive oppure ne eccedano i limiti inderogabili;
  - d.5) che rendano palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di presso o l'offerta di tempo;
  - d.6) che contengano elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;

- d.7) che esprimano o rappresentino soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- d.8) che a seguito dell'attribuzione dei punteggi, ai sensi della successiva Parte seconda, Capo 1, non abbiano riportato il punteggio minimo di 45 (quarantacinque) punti;
- e) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna contenente l'offerta economica e di tempo, le offerte:
- e.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
  - e.2) che rechino l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, oppure in misura meno vantaggiosa per la Stazione appaltante rispetto a quanto posto a base di gara; oppure che rechino l'indicazione di un'offerta percentuale espressa in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre;
  - e.3) che rechino, in relazione all'indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
  - e.4) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
  - e.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti non contengano l'impegno a costituirsi o che l'impegno non indichi l'operatore economico candidato capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata ai sensi del Capo 2, lettera i), punto i.1) e i.2);
- f) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
- f.1) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alle condizioni di cui al comma 2 della stessa norma;
  - f.2) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
  - f.3) di concorrenti che si trovino, con riferimento ad un altro offerente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile oppure in altra relazione, anche di fatto, quale una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza, anche con riguardo ad un operatore economico raggruppato in caso di raggruppamento temporaneo, o ad un consorzio indicato per il quale il consorzio concorre, in caso di consorzio, o ad un operatore economico ausiliario, e non abbiano dichiarato tale condizione;
  - f.4) di concorrenti che si trovino in una situazione di controllo o in altra relazione con altri offerenti, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del decreto legislativo n.163 del 2006, per i quali sia accertata l'inidoneità della documentazione che comprovi l'assenza di reciproca influenza nella formulazione delle offerte, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, secondo periodo, lettera b);
  - f.5) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dalla presente lettera di invito, ancorché non indicate nel presente elenco;
  - f.6) la cui documentazione è in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.
  - f.7) in particolare sono escluse le offerte la cui offerta tecnica contenga proposte di variante che:
    - sub. 1) siano ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto preliminare;
    - sub. 2) siano in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
    - sub. 3) siano in contrasto con le prescrizioni stabilite dagli artt. 7 e 9 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale o ne eccedano i limiti inderogabili;
    - sub. 4) rendano palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica o temporale;
  - f.8) per le quali il progettista associato o incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva, incorra in una delle cause di esclusione previste per i concorrenti.

5.1 Ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, previste al comma 2 del summenzionato art. 38, il concorrente che vi ha dato causa è obbligato al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, di una sanzione pecuniaria nella misura di € 1'747,00 (pari all'1 per mille del valore della gara); detto versamento deve essere garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso la stazione

appaltante assegnerà al concorrente un termine di dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Decorso inutilmente il termine di cui sopra la stazione appaltante disporrà l'esclusione del concorrente dalla gara. Resta inteso che, secondo quanto dispone l'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., le disposizioni di cui all'art.38, comma 2-bis, trovano applicazione per ogni ipotesi di mancanza, incompletezza, irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge ed alla presente lettera di invito.

Si precisa, infine, che in caso di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiederà la regolarizzazione né applicherà alcuna sanzione.



**PARTE SECONDA  
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

**1. Criterio di aggiudicazione**

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni che seguono.

La valutazione dell'**offerta tecnica** avviene come segue:

- a) distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al **punto IV.2.1) del bando di gara**, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella busta «**B-Offerta tecnica**» di cui alla Parte Prima, Capo 3. Nell'attribuzione dei punteggi il criterio di valutazione è basato sui seguenti elementi di valutazione, in relazione all'offerta tecnica:

<b>Codice elemento</b>	<b>Descrizione elemento</b>	<b>Peso elemento</b>
<b>1</b>	<b>qualità dei materiali:</b> qualità dei materiali di finitura (pavimentazioni, rivestimenti, elementi dei servizi igienico-sanitari, della segnaletica) e dei materiali delle strutture portanti;	10 su 100
<b>2</b>	<b>pregio tecnico:</b> miglioramento dell'aspetto dei manufatti, dell'inserimento ambientale e dell'armonizzazione delle componenti visibili, nella salvaguardia della localizzazione e della sagoma previste dal progetto preliminare posto a base di gara	15 su 100
<b>3</b>	<b>caratteristiche tecniche:</b> durabilità e ciclo di vita utile dei materiali, efficienza degli impianti termici, di condizionamento, di elevazione, di illuminazione e soluzioni tecniche che saranno adottate per il contenimento dei consumi energetici e per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili	15 su 100
<b>4</b>	<b>caratteristiche funzionali:</b> modifiche interne al layout distributivo, nella salvaguardia di tutte le funzioni previste dal progetto preliminare; modifiche al layout delle sistemazioni esterne; miglioramento dell'accessibilità all'edificio; soluzioni progettuali per il superamento delle barriere architettoniche in riferimento al piano interrato dell'edificio	10 su 100
<b>5</b>	<b>facilità di manutenzione:</b> miglioramenti che consentono una maggior facilità di manutenzione, una maggior economia nella medesima, intervalli maggiori tra gli interventi periodici;	10 su 100
<b>6</b>	<b>gestione del cantiere:</b> miglioramento dell'organizzazione gestionale del cantiere, della tutela delle molestie al vicinato, delle interferenze con il traffico, delle interferenze con la presenza di utenti e cittadini del vicino ambito urbano	5 su 100
<b>7</b>	<b>grado di completezza e leggibilità degli elaborati tecnici</b> con riguardo agli elaborati grafici, descrittivi e di calcolo riferiti al rispetto delle norme tecniche applicabili, alla sicurezza, all'antincendio, all'abbattimento delle barriere architettoniche ecc. .	10 su 100

- b) a ciascun singolo elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>Giudizio</i>	<i>Coefficiente</i>
<b>Eccellente</b>	<b>1,0</b>
<b>Ottimo</b>	<b>0,8</b>
<b>Buono</b>	<b>0,6</b>
<b>Discreto</b>	<b>0,4</b>
<b>Modesto</b>	<b>0,2</b>
<b>Assente o irrilevante</b>	<b>0,0</b>

- c) l'attribuzione dei coefficienti avviene, nel rispetto di quanto previsto dalla Parte prima, Capo 3, utilizzando i criteri di cui alla precedente lettera a), sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;
- d) per ciascun singolo elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato, le medie delle altre offerte, secondo la formula:

$V(a)_i = P_i / P_{max}$	
dove:	
$V(a)_i$	è il coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
$P_i$	è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento o all'elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
$P_{max}$	è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento o all'elemento (i) tra tutte le offerte;

- e) è attribuito il coefficiente "zero" con conseguente mancata attribuzione dei relativi punteggi all'elemento di valutazione, in relazione al quale non sia stata presentata dal concorrente alcuna proposta di variante migliorativa (offerta tecnica parziale);
- f) a ciascun singolo elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il peso previsto al Capo 1, lettera a);
- g) non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo mentre è richiesto al punteggio complessivo di valutazione dell'offerta tecnica il raggiungimento di almeno 45 (quarantacinque punti), pena l'esclusione del concorrente dalla fase successiva della gara;

## 2. Formazione della graduatoria relativa all'Offerta tecnica.

La Commissione giudicatrice procede:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascun elemento (indice di valutazione) dell'offerta tecnica moltiplicando il relativo coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), per il peso (ponderazione) previsto al **punto IV.2.1), del bando di gara** in corrispondenza dell'elemento medesimo;
- b) all'assegnazione del punteggio a ciascuna delle offerte tecniche, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi ai sensi della precedente lettera a), formulando una graduatoria provvisoria delle offerte tecniche;
- c) anche nel caso nessuna offerta ottenga come punteggio totale il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta offerta tecnica, non è effettuata alcuna riparametrazione;
- d) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'offerta tecnica sono allegare al verbale;
- e) fermo restando quanto previsto al precedente Capo 1, lettera g), sono ammesse tutte le offerte tecniche che abbiano conseguito un punteggio minimo complessivo di 45 (quarantacinque) punti.

## 3. Valutazione dell'offerta economica e di tempo

- a) la valutazione dell'offerta economica di cui al **punto IV.2.1), numeri 8), 10), del bando di gara**, in base alle offerte di ribasso (contenute nella busta «Offerta economica e di tempo»), avviene attribuendo i relativi coefficienti:

a.1) al **ribasso percentuale "R<sub>1</sub>"** sull'importo dei lavori posto a base di gara (di cui alla precedente Parte Prima, Capo 3.2.1, del presente disciplinare di gara):

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (ribasso nullo);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (ribasso massimo);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$V_1(a)_i = R_{1i} / R_{1max}$	
dove:	
$V_1(a)_i$	è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
$R_{1i}$	è il ribasso dell'offerta in esame;
$R_{1max}$	è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante);

- a.2) al **ribasso percentuale "R<sub>2</sub>"** sull'importo delle spese tecniche per la progettazione definitiva ed esecutiva (di cui alla precedente Parte Prima, Capo 3.2.1, del presente disciplinare di gara):

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (ribasso nullo);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (ribasso massimo);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V_2(a)_i = R_{2i} / R_{2max}$$

dove:  
 **$V_2(a)_i$**  è il coefficiente dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;  
 **$R_{2i}$**  è il valore dell'offerta in esame;  
 **$R_{2max}$**  è il valore massimo offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante);

a.3) al **ribasso percentuale sul tempo di esecuzione dei lavori** (di cui alla precedente Parte Prima, Capo 3.2.2), del presente disciplinare di gara):

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta media tra tutte quelle presentate nonché alle offerte superiori alla predetta media (influenza dei ribassi superiori alla media);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte inferiori alla predetta media;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$\text{se } T_i < T_{med}: V_3(a)_i = T_i / T_{med} \quad \text{se } T_i > T_{med}: V_3(a)_i = 1,00$$

dove:  
 **$V_3(a)_i$**  è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;  
 **$T_i$**  è il ribasso dell'offerta in esame;  
 **$T_{med}$**  è il ribasso medio tra tutte le offerte presentate;

b) il punteggio dell'elemento (indice di valutazione) è individuato moltiplicando il relativo coefficiente per il peso (ponderazione) previsto dal bando di gara in corrispondenza dell'elemento medesimo; tutti i calcoli sono effettuati senza troncature o arrotondamenti delle cifre dopo la virgola, qualora queste siano discriminanti ai fini della formazione della graduatoria;

c) la graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun concorrente, mediante l'applicazione della formula:

$$C(a) = S_n [ W_i * V(a)_i ]$$

dove:  
 **$C(a)$**  è l'indice di valutazione dell'offerta (a), corrispondente al punteggio in graduatoria;  
 **$n$**  è il numero degli elementi da valutare previsti al **punto IV.2.1** del bando di gara;  
 **$W_i$**  è il peso attribuito a ciascun elemento (i), ai sensi del **punto IV.2.1** del bando di gara;  
 **$V(a)_i$**  è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun elemento (i), variabile da zero a uno;  
 **$S_n$**  è la somma dei prodotti tra i coefficienti e i pesi di ciascun elemento dell'offerta;

d) **offerte anormalmente basse:** ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, all'esito della gara, risultino attribuiti contemporaneamente:

- un punteggio relativo all'offerta economica di cui alla Parte Prima, Capo 3.2.1, sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo (peso) attribuibile allo stesso elemento; (nel caso di specie pari o superiore a 16 (sedici) su 100);
- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dall'offerta economica sia pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi (pesi) attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a 60 (sessanta) su 100);

e) in tutti i casi in cui risultino migliori due o più offerte, l'aggiudicazione provvisoria sarà disposta mediante sorteggio tra le stesse da effettuarsi in seduta pubblica;

f) ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

#### 4. Fase iniziale di ammissione alla gara:

a) il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno e l'ora fissati dal **punto IV.3.8) del bando di gara** per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare:

- la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste

- interne contenenti la «Offerta tecnica», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; inoltre appone accanto ad ogni numero una lettera progressiva secondo la corrispondenza «1 = A; 2 = B ecc.» tenendo presente che la progressione delle lettere è continua anche qualora manchino talune offerte in quanto escluse o non presentate;
- a.3) la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la «Offerta economica e di tempo», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; diversamente provvede ad apporre all'esterno della busta dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste per l'offerta sul banco degli incanti;
- b) il soggetto che presiede il seggio di gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta interna **"A- Documentazione amministrativa"**, provvede inoltre a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e a ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare:
- b.1) che i concorrenti, qualora non siano stati già esclusi, abbiano presentato la dichiarazione prevista dal comma 2, ultimo periodo, dell'art. 38 del decreto legislativo n.163 del 2006 e, in mancanza, ad escluderli dalla gara;
- b.2) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, oppure le imprese ausiliarie, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, oppure abbiano assunto la veste di imprese ausiliarie per conto di altri concorrenti e, in caso positivo, ad escludere entrambi dalla gara;
- b.3) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara sia il consorzio che il consorziato o i consorzi indicati, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b.4) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara sia il consorzio che il consorziato o i consorzi indicati, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b.5) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o i raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici diversi da quelli eventualmente raggruppati o consorziati con essi medesimi;
- b.6) che dagli atti ufficiali della Stazione appaltante risulti assolto l'obbligo per i concorrenti dell'avvenuto sopralluogo ai sensi del **punto VI.3) lettera m), del bando di gara**, qualora tale verifica non sia già stata effettuata in via preliminare al momento dell'apertura della seduta di gara;
- c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede alla verifica formale di corrispondenza dell'offerta tecnica a quanto richiesto dal bando e disciplinare di gara; il contenuto e l'eventuale effettiva discordanza saranno comunque oggetto di controllo in seduta riservata;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
- e) il soggetto che presiede il seggio di gara procede infine:
- e.1) ad inserire in un plico tutte le buste interne «Busta B - Offerta economica e di tempo», a firmare i lembi di chiusura dello stesso e a farlo firmare, eventualmente, a qualcuno dei presenti e a far custodire il predetto plico nell'armadio la cui chiave è nella disponibilità del solo presidente del seggio di gara;
- e.2) a dichiarare chiusa la seduta pubblica invitando il pubblico presente ad allontanarsi dal locale.
- f) in deroga a quanto previsto alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti il seggio di gara, di allontanarsi dalla sala qualora debbano essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c), m), e m-ter).

## **5. Buste interne.**

### **5.1. Apertura della busta interna «Busta B -Offerta tecnica»**

- a) la commissione giudicatrice di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nella **«Busta B- Offerta tecnica»**, all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al precedente Capo 1, lettera a); in determinate fasi dell'esame la commissione giudicatrice può farsi assistere da soggetti tecnici terzi (esperti nella materia oggetto dell'appalto o esperti in materia di procedure di gara ecc.) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione;

- b) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati;
- c) sono ammessi alla successiva fase della gara i concorrenti che abbiano riportato il punteggio minimo di 45 (quarantacinque) punti /100;

## 5.2. Apertura della busta interna «Busta C -Offerta economica e di tempo»

- a) il soggetto che presiede il seggio di gara, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente Capo 3.1, lettera c), relativa alle offerte tecniche, constata l'integrità delle buste interne della «Offerta economica e di tempo», contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata e procede alla loro apertura in sequenza e provvede:
  - a.1) alla lettura, ad alta voce, dei punteggi riportati dalle offerte tecniche dei concorrenti ammessi ed all'esclusione dei concorrenti che non hanno riportato il punteggio minimo di 45 (quarantacinque) punti;
  - a.2) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
  - a.3) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte percentuali, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
  - a.4) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale dei ribassi offerti, in lettere, di ciascun concorrente;
  - a.5) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse ai sensi della precedente lettera a);
  - a.6) all'assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte con le modalità e i criteri di cui al precedente Capo 1, lettera a) e b);
  - a.6) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche e di tempo, applicando i criteri di cui al precedente Capo 3, lettera a), b), c);
  - a.7) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse;
  - a.8) a calcolare la soglia di anomalia di cui al Capo 3, lettera d);
- b) qualora l'offerta prima in graduatoria non risulti potenzialmente anomala, il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta;
- c) qualora l'offerta prima in graduatoria sia potenzialmente anomala, essa è assoggettata alla verifica di congruità ai sensi degli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n. 163 del 2006; quindi il soggetto che presiede la gara dà lettura ad alta voce della graduatoria provvisoria;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede infine:
  - d.1) a dichiarare chiusa la seduta pubblica;
  - d.2) nel caso di cui alla precedente lettera b), a trasmettere gli atti di gara al competente organo della Stazione Appaltante per gli adempimenti conseguenti;
  - d.3) nel caso di cui alla precedente lettera c), a disporre la verifica della congruità dell'offerta o delle offerte ai sensi degli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- e) l'esito della gara è comunicato agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 79 del decreto legislativo n.163 del 2006; è comunque reso noto con le pubblicazioni previste dall'articolo 66 del medesimo decreto legislativo; nel caso in cui si sia provveduto all'esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l'aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta che sia stata giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento.

## 6. Verbale di gara:

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del **punto IV.3.8) del bando di gara**, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti al procedimento di gara.

- e) il soggetto che presiede il seggio di gara cura altresì l'annotazione a verbale del procedimento di verifica delle offerte di cui al Capo 5.2, lettere c) e d), oppure allega eventuali verbali separati relativi al medesimo procedimento, qualora svolto in tempi diversi o con la partecipazione di soggetti tecnici diversi dai componenti il seggio di gara;
- f) è verbalizzata l'eventuale procedura di sorteggio pubblico per la verifica dei requisiti.

## **5. Aggiudicazione:**

- a) l'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:
  - a.1) all'accertamento dell'assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al d.P.R. n. 252 del 1998;
  - a.2) all'accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002 e di cui all'articolo 90, comma 9, lettera b) del decreto legislativo n. 81 del 2008;
  - a.3) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante;
- b) l'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con il provvedimento di cui alla precedente lettera a), punto a.3), ovvero quando siano trascorsi trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi;
- c) ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dell'aggiudicatario;
- d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
  - d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti al **punto III.2.1) del bando di gara**, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;
  - d.2) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- e) in deroga alle previsioni di cui alla precedente lettera b), l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è altresì subordinata all'ottenimento dei pareri tecnici e amministrativi inerenti l'intervento, qualora l'offerta tecnica dell'aggiudicatario ne renda necessaria l'acquisizione, nonché alla successiva verifica, validazione ed approvazione in linea tecnica della stessa offerta tecnica dell'aggiudicatario da parte del competente organo della Stazione appaltante;
- f) l'offerta tecnica dell'aggiudicatario, eventualmente verificata, validata ed approvata ai sensi della precedente lettera e), costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante e integra, automaticamente, la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

## **6. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:**

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, a:
  - a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
  - a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010;
  - a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
  - a.4) munirsi, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione (per un importo assicurato pari all'importo del contratto) e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi (per un massimale di € 2'000'000);
  - a.5) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto»

- sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- a.6) a consegnare alla Stazione Appaltante il progetto esecutivo, costituito dagli elaborati previsti dagli artt. 33 e seguenti del d.P.R. 207 del 2010, completo in ogni sua parte compresi i calcoli delle strutture per il deposito ai sensi delle normative vigenti;
- b) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta e, in assenza di questa, prima della data di convocazione per la consegna dei lavori, a trasmettere alla Stazione appaltante:
- b.1) una dichiarazione cumulativa:
- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
  - relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
  - di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b.2) i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- b.3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
  - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
  - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
  - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
  - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
- b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b.6) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 131, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all'articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento;
- b.7) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
- c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 14 e 15, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le



imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione, e preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008;

- c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere;
- d) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettera a), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- e) se l'aggiudicatario non assolve gli adempimenti di cui alla precedente lettera b) non consentendo la consegna dei lavori e il loro inizio ai sensi dell'articolo 153 del d.P.R. n.207 del 2010, il contratto può essere risolto dalla Stazione appaltante;
- f) nel caso di cui alla precedente lettera d) la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; nel caso di cui alla precedente lettera e) la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione definitiva; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

## **7. Comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n.163 del 2006**

In riferimento al soggetto esecutore dei lavori, la comprova dei requisiti è assorbita dalla verifica del possesso di adeguata attestazione S.O.A., in corso di validità, per importi e classifiche adeguati alle previsioni del bando e disciplinare di gara.

In riferimento al soggetto esecutore dei servizi tecnici, la documentazione relativa ai requisiti di ordine professionale richiesti alla Parte prima, Capo 2.4 del presente disciplinare di gara, è costituita dall'originale o dalla copia autenticata delle relative attestazioni o certificazioni, come specificato nella richiesta, qualora l'accertamento non possa essere fatto d'ufficio direttamente dalla Stazione appaltante.

## **8. Eventuale verifica delle offerte che appaiono anormalmente basse**

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente Capo 3, lettera d), le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari nonché, per la parte dei lavori a corpo, da un proprio computo metrico dettagliato che dimostri eventuali economie nelle quantità, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; salvo che per eventuali giustificazioni separate relative a prezzi di lavorazioni appartenente a categorie scorporabili che possono essere sottoscritte anche dai soli operatori economici raggruppati o consorziati che assumono le predette lavorazioni scorporabili.

### **8.1. Modalità di verifica delle giustificazioni:**

La verifica avviene:

- a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali la verifica di queste avviene contemporaneamente; se la verifica è conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al successivo Capo 8.2;
- c) assegnando all'offerente un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- f) la Stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca

- l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- h) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente se questi:
    - h.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
    - h.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
    - h.3) non si presenta all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
  - i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile;
  - j) per quanto non previsto dalla presente lettera di invito alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le linee guida di cui alla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 6 dell'8 luglio 2009.

## **8.2. Contenuto delle giustificazioni:**

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
  - a.1) l'economia del procedimento di costruzione;
  - a.2) le soluzioni tecniche adottate;
  - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
  - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
  - b.1) in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al **Capo II.2.1 del Bando di gara**, per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
  - b.2) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
  - b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20 per cento;
  - b.4) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
  - b.5) se contraddicono in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
  - c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
  - c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
  - c.3) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
  - d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
  - d.2) alla manodopera, mediante indicazione delle fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche che i diversi contratti territoriali di pertinenza;
  - d.3) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
  - d.4) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di

- noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
- d.5) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
- d.6) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- direzione centrale dell'impresa;
  - gestione e direzione del cantiere;
  - eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
  - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
  - eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
  - imposte e tasse;
  - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
  - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
  - costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno dei costi delle singole voci;
  - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
- d.7) utile d'impresa;
- d.8) oneri di sicurezza aziendali propri dell'impresa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 86, comma 3-bis e 87, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, purché ne sia garantita e dimostrata la congruità;
- e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
- e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
- e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e analoghi, comprese le Casse edili, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto e.1);
- e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza.
- e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate.

**PARTE TERZA**  
**DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI**

**1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:**

- a) tutte le dichiarazioni richieste:
  - a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
  - a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
  - a.3) devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall'indirizzo di posta elettronica del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;
  - a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, lettera c), che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- g) le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti i casi previsti dalla presente lettera di invito, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3); le stesse comunicazioni possono essere fatte anche mediante telefax o posta elettronica, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall'ordinamento.

**2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:**

- a) le informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail) presso la Stazione appaltante all'indirizzo di cui al **punto I.1) del bando di gara** ed entro il termine di cui al **punto IV.3.3)** dello stesso bando;
- b) qualora le richieste di informazioni pervengano in tempo utile entro il termine di alla lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 6 (sei) giorni ed alla pubblicazione dei quesiti di interesse generale sul sito <http://www.comune.grumentonova.pz.it/> (sezione bandi e gare);
- c) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti di cui ai **punti III.2) del bando di gara**, sono liberamente disponibili anche sul sito internet: <http://www.comune.grumentonova.pz.it/>

**3. Disposizioni finali**

- a) **computo dei termini:** tutti i termini previsti dal bando di gara e dagli alti atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b) **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Potenza, con esclusione della giurisdizione arbitrale;
- c) **supplente:** la Stazione appaltante:
  - si avvale della facoltà di cui all'articolo 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che

- hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori; l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario; l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dallo stesso in sede di offerta, sino al quinto migliore offerente in sede di gara. Qualora l'offerta dell'operatore economico supplente fosse stata superiore alla soglia di anomalia di cui all'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'affidamento è subordinato alla verifica della congruità dei prezzi di cui all'articolo 87 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui alla Parte Seconda, Capo 3), lettere d) e seguenti, qualora tale verifica non sia già stata conclusa positivamente in precedenza;
- non si avvale della facoltà di cui all'articolo 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, provvederà ad una nuova procedura di affidamento;
- d) **trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
- d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Responsabile Unico del procedimento, nella persona del signor Antonio Mazzeo;
- d.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- d.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- d.7) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
- d.8) con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera d);
- e) **norme richiamate:** fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:
- e.1) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- e.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- e.3) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per la parte non abrogata e per quanto non previsto dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- f) **riserva di aggiudicazione:** la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.
- g) **accesso agli atti:** fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 e dall'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'accesso agli atti di gara è ammesso:
- g.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- g.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte;
- g.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva per quanto attiene le giustificazioni delle offerte anormalmente basse.

Grumento Nova, lì 24 giugno 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Antonio Mazzeo